



# COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

-----  
Medaglia di Bronzo al Valor Civile  
Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108  
[www.comune.itri.it](http://www.comune.itri.it)  
P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594  
Pec:comune.itri@postecert.it

SETTORE PRIMO

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Tel. 0771/732216

E-mail: [suap@comune.itri.it](mailto:suap@comune.itri.it)

Pec: [suapcomuneitri@pec.it](mailto:suapcomuneitri@pec.it)

*Prot. n. 10198 del 07.08.2015*

**OGGETTO: Orari dell'attività di piccoli trattenimenti o spettacoli occasionali in locali di somministrazione di alimenti e bevande – Rettifica ordinanza n°47 del 29.04.2015 prot. n°5323.**

Ordinanza n. ~~47~~ 111

## II COMMISSARIO PREFETTIZIO

**Vista** l'ordinanza n°47 del 29.04.2015, con cui sono stati determinati gli orari di piccoli trattenimenti o spettacoli occasionali in locali di pubblico esercizio con contestuale riferimento procedurale in materia di inquinamento acustico;

**Preso atto** che la predetta ordinanza è stata disposta tenendo conto del ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, perché, con la loro presenza, contribuiscono all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, e perché offrendo ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, e altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, li sottraggono al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nel loro paese locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente elevata) fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile, per raggiungere i ritrovi situati in altre località;

**Ritenuto** volerla rettificare, emettendo di fatto un altro provvedimento che ~~definisca~~ *definisca* esclusivamente gli orari dei piccoli intrattenimenti musicali occasionali svolti nei pubblici esercizi ~~fermo~~ *fermo* restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento all'art.8 della L. 447/1995 e agli artt. 1 e 4 del dPR 227/2011);

**Visto** il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n°773, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

**Visti** gli artt. 50, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.54, comma 6, che detta testualmente: *"In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici"*;

## ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti, con decorrenza immediata, la materia degli orari relativi all'attività di piccoli intrattenimenti nei pubblici esercizi è regolata dalla presente ordinanza per come segue:

L'attività di trattenimento occasionale all'interno del locale è consentita nel periodo invernale (dall'1 ottobre al 31 maggio e solamente nei giorni del venerdì, sabato e prefestivi) sino alle ore 24,00. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

E' assolutamente vietato l'espletamento del karaoke all'esterno del locale e l'amplificazione musicale che arreca disturbo sonoro.

Nel caso in cui il pubblico esercizio sia munito di gazebo, veranda o suolo pubblico autorizzati all'esterno è consentito lo svolgimento degli intrattenimenti, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico:

- fino alle ore 01,00 nel periodo estivo (nei mesi di giugno-settembre e solamente nei giorni del venerdì, sabato e prefestivi);
- fino alle ore 01,30 (nei mesi di luglio-agosto e solamente nei giorni del venerdì, sabato e prefestivi);